



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 68 Reg./22 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 26/05/2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 72 Reg./45 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 17/04/2009 - N. 29 Reg./2 Prop.Del. NELLA
SEDUTA DEL 8/02/2010 - N. 127 Reg./61 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 15/09/2015 - N. 137 Reg./60 Prop. Del. NELLA SEDUTA
DEL 9/11/2020 - N. 23 Reg./7 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 22/03/2021 - N. 119 Reg./62 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL
27/09/2022 - N. 129 Reg./69 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 10/10/2022

INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Composizione dei dehors
Articolo 4	Ubicazione dei dehors
Articolo 5	Caratteristiche dei dehors
Articolo 6	La domanda di concessione per occupazioni semplici
Articolo 7	La domanda di concessione per occupazioni complesse
Articolo 8	La domanda di concessione per occupazioni in ambiti vincolati
Articolo 9	Il rilascio della concessione
Articolo 10	La commissione per l'estetica e il decoro
Articolo 11	Il rinnovo della concessione
Articolo 12	Gestione e manutenzione del dehors
Articolo 13	Sospensione e revoca della concessione per motivi di interesse pubblico
Articolo 14	Decadenza della concessione per abuso del titolo
Articolo 15	Occupazione abusiva di suolo pubblico
Articolo 16	Sanzioni

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante realizzazione di dehors, intesi come insieme di strutture ed arredi, come specificato negli articoli successivi, a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari che prevedono il consumo sul posto.

Art. 2 Definizioni

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad un'attività artigianale alimentare.
2. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:
 - è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
 - è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.
3. Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Il dehors è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per l'intero anno solare, per un periodo complessivo non superiore a 5 anni.

Art. 3 Composizione dei dehors

1. I dehors possono essere composti da:
 - arredi di base: tavoli, sedie, poltrone, divani e panche, eccetera;
 - elementi complementari di copertura e riparo quali ombrelloni, protezioni laterali e/o frontali, tende, gazebo, eccetera;
 - elementi accessori: fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, nebulizzatori e complementi di arredo.

Art. 4 Ubicazione dei dehors

1. I dehors sono installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo, di norma, la maggiore contiguità e corrispondenza possibile con la facciata dell'esercizio stesso.
2. Nel caso in cui non vi siano spazi disponibili in prossimità dell'esercizio, è consentito allestire dehors fino a una distanza di 100 metri lineari dallo stesso, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, sicurezza e igienico sanitarie.
3. Nel caso in cui si intenda installare il dehors in posizione antistante la facciata di un'attività commerciale diversa dalla propria o il muro perimetrale di un edificio, a una distanza inferiore a due metri, deve essere acquisito il nulla osta rispettivamente dal gestore

- dell'attività o dal proprietario dell'edificio. Se lo spazio commerciale attiguo è sfitto il nulla osta va richiesto al proprietario di tale spazio.
4. La modifica del titolare della gestione dell'attività che ha rilasciato il nulla osta o la cessazione della stessa comporta la necessità di acquisire un nuovo nulla osta rispettivamente dal gestore subentrante o dal proprietario di tale spazio. Nel caso in cui il nulla osta venga negato, la concessione decade automaticamente per quanto riguarda tale parte di dehors, la quale deve essere immediatamente rimossa.
 5. Nelle piazze e negli spazi ove è possibile installare dehors anche non in stretta pertinenza con l'esercizio a cui il dehors fa riferimento, la richiesta di occupazione suolo da parte di più esercizi viene accordata ripartendo, ove possibile, lo spazio disponibile in modo che ciascuno possa usufruire di un'area esterna per la posa di un dehors.
 6. In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Le strutture non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi eventualmente presenti.
 7. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.
 8. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole.
 9. Nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) l'installazione di dehors in carreggiata è consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.
 10. Con riferimento ai dehors che possono essere collocati dal lato opposto dell'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, e per il raggiungimento dei quali è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, il provvedimento di concessione, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, stabilisce l'eventuale obbligo dell'adozione di adeguate protezioni per l'attraversamento. I manufatti richiesti sono collocati a cura e spese del richiedente e vengono acquisiti al patrimonio comunale.
 11. Nelle strade adibite al transito dei veicoli, i dehors installati negli stalli di sosta, devono essere arretrati di 50 cm dal limite esterno frontale e laterale dello spazio disponibile e delimitati, nella parte bassa, con opportune barriere protettive.

Art. 5 Caratteristiche dei dehors

1. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e deve, pertanto, risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.
2. I materiali lapidei e le pavimentazioni pregiate devono essere lasciate a vista; l'uso di pedane è ammesso nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello o eliminare barriere architettoniche.
3. Le protezioni laterali e frontali rigide, nonché le strutture scatolari, possono essere coperte per la parte bassa delle stesse, mentre devono essere trasparenti, tenendo conto anche

eventualmente dell'impiego di piante e/o vegetazione, a partire da 110 centimetri di altezza e devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili. Le strutture di tipo scatolare non devono in alcun caso essere realizzate in modo tale da costituire aumento di volume o aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici.

4. Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle proprie insegne di esercizio.
5. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione e ad alto rendimento. Sia gli impianti elettrici che i sistemi di riscaldamento, se installati, devono essere corredati dal certificato di conformità e corretta esecuzione redatto dal tecnico che ha provveduto all'installazione. Tali documenti devono essere esibiti unitamente alla concessione di suolo in caso di controllo.
6. Le coperture in tessuto devono essere realizzate utilizzando materiali non lucidi i cui colori – in tinta unita - risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Per le coperture di tipo rigido devono essere utilizzati di norma materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.
7. L'Amministrazione comunale si riserva di definire, per l'intero territorio cittadino ovvero per intere vie, piazze o ambiti, le caratteristiche tecniche, i colori e i materiali degli elementi che compongono i dehors, nonché le caratteristiche degli arredi e degli elementi di decoro. In tali casi, la concessione di suolo pubblico è subordinata all'accettazione, da parte dei richiedenti, di tali prescrizioni e all'impegno a realizzare i manufatti nel senso indicato.

Art. 6

La domanda di concessione per occupazioni semplici

1. La domanda di occupazione con soli arredi di base come definiti all'art. 3, è presentata, ~~anche~~ telematicamente all'Amministrazione comunale utilizzando la modulistica predisposta e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria quotata in scala 1:50 che individui l'area di occupazione e la predisposizione degli arredi;
 - breve relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati;
 - eventuale documentazione fotografica.
2. Per la predisposizione dei documenti richiesti è possibile avvalersi della consulenza del Tutor comunale – quando istituito – il quale, a seguito di sopralluogo, provvede ad individuare la superficie da occupare e a stendere l'elaborato grafico, rilasciando all'utente la necessaria documentazione.
3. La concessione di suolo è rilasciata nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 7

La domanda di concessione per occupazioni complesse

1. La domanda di occupazione che, oltre alla posa di arredi di base, prevede l'installazione di elementi complementari ed accessori, è presentata all'Amministrazione comunale utilizzando la modulistica predisposta e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria quotata in scala 1:50 – redatta da tecnico abilitato - che individui l'ambito e l'area di occupazione, le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni

dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;

- breve relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati con indicazioni relative agli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), compresa l'indicazione relativa al colore e alla tipologia di tessuto utilizzato;
 - eventuale documentazione fotografica o copie di estratti di catalogo.
2. La concessione di suolo è rilasciata nel termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
 3. La presentazione telematica della domanda consente il rilascio della concessione entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Art. 8

La domanda di concessione per occupazioni in ambiti vincolati

1. Negli ambiti sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico, la concessione di suolo è subordinata all'ottenimento del preventivo nulla osta da parte Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e/o dell'autorizzazione paesaggistica.
2. E' esclusa dall'ottenimento dei pareri sopra indicati la semplice installazione di tavoli e sedie.
3. Se la domanda di occupazione suolo è riferita a tali ambiti, l'ufficio sospende l'esame della pratica e invita il proponente a compilare la modulistica necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesistica e del parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
4. Ottenute le autorizzazioni e i nulla osta indicati nel comma precedente, la domanda di concessione suolo segue l'iter previsto per le concessioni di suolo per occupazioni complesse.

Art. 9

Il rilascio della concessione

1. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico, la struttura incaricata può acquisire il preventivo parere di altri uffici che, a vario titolo, possono contribuire a un puntuale esame della richiesta presentata, ivi compreso il parere di commissioni per l'estetica e il decoro, di cui al successivo articolo 10.
2. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors permanente è rilasciata per l'intero anno solare e per un periodo complessivo non superiore a 5 anni dalla data del rilascio.
4. Il rilascio della concessione è soggetto:
 - al versamento della cauzione nella misura determinata dal dirigente competente;
 - al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico nella misura stabilita dal vigente regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 10

La commissione per l'estetica e il decoro

1. E' istituita la commissione per l'estetica e il decoro con il compito di fornire all'amministrazione comunale valutazioni tecniche sugli aspetti estetici e il rispetto del decoro nell'installazione di dehors.
2. Tale commissione, composta da 3 membri proposti dall'Ordine degli Architetti di Bergamo e nominati dalla Giunta comunale, dura in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo. L'incarico è svolto a titolo gratuito.
3. La commissione esprime parere non vincolante sui progetti di allestimento dei dehors sul territorio cittadino. In tale sede può proporre modifiche al progetto presentato, al fine di rendere lo stesso conforme alle linee guida comunali in materia.

Art. 11

Il rinnovo della concessione

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento.
2. La domanda di rinnovo – presentata almeno 30 giorni prima della scadenza - deve contenere:
 - la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato;
 - una relazione sugli interventi manutentivi eseguiti per il mantenimento del decoro delle strutture.
3. L'ufficio, verificata la documentazione presentata e la regolarità dei pagamenti effettuati, rilascia nuova concessione di suolo pubblico con dehors per il periodo richiesto.

Art. 12

Gestione e manutenzione del dehors

1. Il dehors può essere liberamente utilizzato durante gli orari di apertura dell'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di inquinamenti acustico nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.
2. Con riferimento all'intero territorio cittadino o a singoli ambiti, possono essere stabiliti limiti specifici all'utilizzo, anche in riferimento agli orari di utilizzo, sia per motivi di ordine pubblico che di convivenza con le funzioni residenziali.
3. Lo spazio pubblico dato in concessione ed il dehors devono essere mantenuti in ordine ed in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro.
4. Nel dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per la preparazione e/o cottura degli alimenti e delle bevande, apparecchi da intrattenimento ed ogni altra struttura non espressamente autorizzata.
5. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
6. Eventuali attività di intrattenimento da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale.
7. Al termine dell'attività quotidiana, ove non sia possibile rimuovere tutti gli elementi di arredo non fissi, le sedie devono essere rimosse e conservate in luogo privato. I tavoli non devono essere accatastati bensì collocati nella loro abituale posizione.
8. Durante i periodi, superiori a tre giorni, di chiusura dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo non fissi (quali tavoli e sedie) devono essere rimossi e conservati in luogo privato. Se il dehors non viene utilizzato durante il periodo invernale, anche gli elementi fissi (quali ad es. pedane a protezioni laterali) devono essere rimossi.

9. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors deve essere risarcito dal titolare dall'attività.

Art. 13

Sospensione e revoca della concessione per motivi di interesse pubblico

1. La concessione può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:
2. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
3. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
4. per altri motivi di interesse pubblico.
5. La concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso d'urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.
6. Nel caso di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico il canone versato anticipatamente verrà rimborsato limitatamente al periodo di occupazione non usufruito e l'amministrazione provvederà all'indennizzo eventualmente dovuto al titolare dell'attività.

Art. 14

Decadenza della concessione per abuso del titolo

1. La concessione decade qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, accertate dalle autorità competenti:
 - al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato
 - gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente
 - vengano meno le situazioni di decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza
 - le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico
2. La decadenza della concessione comporta la rimozione di tutte le strutture entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di decadenza.

Art. 15
Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza la prescritta concessione, in misura eccedente la superficie consentita o nel caso di violazione di quanto prescritto al precedente articolo 12, comma 7 e 8, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione immediata dell'occupazione abusiva.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico oltre i limiti temporali di efficacia della concessione, il titolare dell'attività deve presentare richiesta di nuova occupazione entro 3 giorni dall'accertamento, decorsi i quali senza che la domanda sia stata presentata, il titolare è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione immediata dell'occupazione abusiva.
3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda alla rimozione dell'occupazione abusiva secondo quanto prescritto dai commi 1 e 2 del presente articolo, gli organi preposti al controllo possono procedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 19 e 20 della Legge 689/1981, al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. Il dirigente competente dispone la rimozione delle strutture da parte dell'amministrazione comunale, con spese e oneri a carico del titolare dell'attività, quando è divenuto definitivo il provvedimento di confisca.

Art. 16
Sanzioni

Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della concessione, o in violazione delle norme del presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 480. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.